

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	v
-----------------------------	---

LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89

PREVISIONE DI EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO E MODIFICA DELL'ART. 375 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1

Pronuncia in camera di consiglio

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2

Diritto all'equa riparazione

Le questioni	6
------------------------	---

I. Genealogia. — II. L'impatto della legge n. 89/2001 nella giurisprudenza della Cedu. — III. La Cedu e le prime applicazioni della legge Pinto. — IV. L'ottemperanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: il danno non patrimoniale. — V. La ragionevole durata del procedimento nazionale per l'equa riparazione. — VI. Qualificazione della fattispecie. — VII. Ambito di applicazione. — VIII. Interesse tutelato. — IX. Il danno patrimoniale.

LA GIURISPRUDENZA:

A) AMBITO DI APPLICAZIONE	
1. Inefficienze dell'apparato pubblico	22
2. Espropriazione immobiliare	22
3. Procedimento di esecuzione forzata per rilascio d'immobile	22
4. Procedimento esecutivo concorsuale	24
5. Giudizio amministrativo	25
6. Zone franche nel processo tributario.	26

7.	Controversie civili tra privati e pubblica Amministrazione	28
8.	Indagini precedenti all'esercizio dell'azione penale.	29
9.	Procedimento penale militare	29
10.	Persona offesa dal reato e querelante	29
11.	Soggetto deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001	30
12.	Giudicato anteriore alla legge n. 89 del 2001	31
13.	Esclusi i giudizi esauritisi anteriormente alla legge n. 89/2001	31
B)	EQUA RIPARAZIONE	
14.	La configurazione della natura del diritto come indennità <i>ex lege</i> da atto lecito .	32
15.	Un indirizzo minoritario: configurazione di un illecito aquilano	32
16.	Il requisito della colpa è estraneo alla fattispecie	43
17.	Rapporto tra la tutela interna e quella della Convenzione europea	44
18.	Non frazionabilità del diritto con riferimento a singoli momenti della vicenda processuale	51
19.	Le misure cautelari che siano state concesse non escludono l'indennizzo ma rilevano sull'entità della riparazione	51
20.	Interessi legali	52
C)	IL DANNO SUBITO	
21.	Per la sua risarcibilità deve trattarsi di danno-conseguenza	52
22.	Il danno da durata irragionevole del processo è differente dal danno dedotto nel giudizio presupposto	55
23.	Il periodo « ragionevole » di durata va detratto dalla complessiva durata della procedura	56
24.	Il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo e indipendentemente dell'esito di esso	57
25.	Il danno da ritardato processo nel caso di prescrizione del reato	58
26.	Il danno da ritardato processo è configurabile anche nei casi in cui le parti abbiano definito la controversia in via stragiudiziale	60
27.	Sopravvenienza di legge pregiudizievole	60
28.	Spese inerenti al giudizio presupposto ed a quello avanti alla C.e.d.u.	61
29.	Liquidazione equitativa	62
D)	DANNO NON PATRIMONIALE	
30.	Il danno non patrimoniale non si esaurisce nel danno morale soggettivo ma costituisce una categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona	62
31.	Nel danno non patrimoniale può ricondursi anche il c.d. danno esistenziale. . .	64
32.	Esclusione di un danno <i>in re ipsa</i>	66
33.	Autonomia rispetto al danno alla vita di relazione	69
34.	Anche la persona giuridica e l'ente collettivo possono subire un danno non patrimoniale dalla irragionevole durata del processo.	69
35.	La prova: dalla prova « logica » alla prova <i>in re ipsa</i>	71
36.	Per integrare la specificazione della <i>causa petendi</i> della domanda introdotta con il ricorso alla Corte di appello è sufficiente il richiamo a una decisione della C.e.d.u. relativa al medesimo processo presupposto	80
37.	L'incidenza della sentenza della C.e.d.u. in relazione al medesimo processo . . .	81
38.	Il giudicato riflesso della sentenza della C.e.d.u. va escluso qualora essa abbia riconosciuto la violazione in un caso analogo ma in relazione a diverso processo.	83

39.	La esiguità della posta in gioco nel giudizio presupposto non esclude la sofferenza per la lungaggine del processo	83
40.	La determinazione del <i>quantum</i> dell'indennità nel caso del danno esistenziale.	83
41.	Esclusione della riparazione in caso di mala fede della parte	83
42.	La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve essere sorretta dalla spiegazione del procedimento logico seguito dal giudice	84
43.	Il danno non patrimoniale nel caso di ritardo nella definizione di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento	85
44.	Pubblicità riparatoria.	85
E)	SULLA DURATA NON RAGIONEVOLE	
45.	Gli elementi da considerare per valutare la ragionevolezza o meno della durata del processo	86
46.	L'importanza del « precedente » della C.e.d.u. nella determinazione dei parametri cronologici.	86
47.	Gli elementi da valutare in concreto	87
48.	La durata del processo deve essere considerata complessivamente.	89
49.	Le scelte degli organi inquirenti nella conduzione delle indagini restano insindacabili da parte del giudice dell'equo indennizzo	90
50.	Quando il comportamento delle parti ha contribuito alla non ragionevole durata del processo	91
51.	Quando i rinvii della causa civile superano i 15 giorni	94
52.	La sola inosservanza di termini ordinatori non comporta la violazione automatica del principio della ragionevole durata del processo	95
53.	Ritardo particolarmente rilevante nel deposito del provvedimento.	95
54.	Nel determinare la ragionevole durata va considerata la natura della causa in relazione alla sua urgenza ricavabile anche dalla riduzione di termini e dalla riconduzione fra le cause che non subiscono la sospensione feriale	95
55.	Autonomia del processo civile in sede penale.	96
56.	Nel procedimento penale il <i>dies a quo</i> per il calcolo di durata ragionevole va rapportato al momento in cui la persona indagata abbia conoscenza legale della sua iscrizione nel relativo registro	96
57.	Le difficoltà operative nell'organizzazione degli uffici e la mancanza di risorse umane non fanno venir meno la responsabilità dello Stato per il ritardo nella definizione del processo	96
58.	Anche la puntuale applicazione di atti normativi si può risolvere in un ritardo che comporta l'equa riparazione a carico dello Stato.	97
59.	Valutazione del tempo impiegato per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità	99
60.	Non è possibile cumulare il ritardo di procedimenti connessi pendenti avanti a giudici diversi	99
61.	Nel caso di sopravvenienza del fallimento non è possibile cumulare il tempo del processo di cognizione tra creditore e debitore a quello della successiva procedura fallimentare	100
62.	Sulla lungaggine dei tempi della azione revocatoria fallimentare non ha influenza il comportamento del debitore che, prima della dichiarazione di fallimento, abbia coscientemente creato i presupposti di tali azioni	100
63.	La complessività del caso nella procedura fallimentare	100
64.	La questione se nel calcolo del tempo ragionevole vada computato anche il periodo occorrente per lo svolgimento di attività di organi amministrativi	100

a)	propendono per una risposta affermativa	100
b)	escludono tale periodo dal computo della durata	101
65.	Quando dei « tempi » di svolgimento della c.t.u. risponde lo Stato	102
66.	Il giudice dell'equo indennizzo anzitutto deve considerare motivatamente la complessità del caso al quale poi rapportare la ragionevolezza dei tempi	103
67.	L'onere della prova.	104
68.	Viola il diritto di difesa il processo eccessivamente concentrato	105

Art. 3

Procedimento

Le questioni	112
I. La competenza. — II. Modalità introduttive. — III. L'istruttoria. — IV. La decisione. — V. Interesse ad agire del magistrato: rinvio.	

LA GIURISPRUDENZA:

A)	GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	
1.	Procura speciale.	117
2.	Giurisdizione	117
3.	Competenza	117
4.	È conforme alla Costituzione la disciplina derogatoria della competenza	121
5.	La scelta del procedimento camerale non pone questioni di legittimità costituzionale	122
6.	Sospensione nel periodo feriale	122
7.	La legittimazione passiva.	122
B)	LA PRODUZIONE DOCUMENTALE:	
8.	Non è configurabile un onere di produzione a carico della parte ricorrente degli atti del processo nel quale si assume la violazione della ragionevole durata	123
9.	Il ricorrente ha l'onere di indicare quali atti del processo presupposto debbono, a suo giudizio, essere acquisiti	124
10.	Nella richiesta di acquisizione dei documenti la parte deve esplicitarne il fondamento concreto.	124
11.	Diritto a depositare memorie	124
C)	LA DECISIONE	
12.	Le modalità della relazione in camera di consiglio	124
13.	La motivazione del decreto può essere sommaria	125
14.	Il decreto è suscettibile di acquistare autorità di giudicato	125
15.	Qualora sia dichiarato non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, il processo può essere riassunto	125
16.	Per le spese processuali trova applicazione il criterio della soccombenza	126
17.	I limiti di bilancio restano estranei alla fase della decisione rilevando solo in quella esecutiva	126
D)	LE IMPUGNAZIONI	
18.	La legittimazione passiva.	127
19.	Regolamento di competenza.	127
20.	Ricorso per cassazione	127
21.	È necessario che il ricorso sia autosufficiente	129
22.	Il vizio di insufficiente motivazione.	129

23. La valutazione della complessità del caso e della ragionevolezza dei tempi costituisce apprezzamento del giudice del merito 129
24. Il non avere tenuto conto dei parametri di liquidazione adottati dalla C.e.d.u. integra una violazione di legge 130

Art. 4

Termine e condizioni di proponibilità

Le questioni 131

I. Azione in itinere. — II. Termine di decadenza.

LA GIURISPRUDENZA:

1. Nozione di processo pendente 133
2. Proponibilità della domanda in pendenza del giudizio presupposto 133
3. La possibilità di un'azione di responsabilità o di un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato che sta ancora trattando la causa dipendono da autonomi presupposti e non realizzano le condizioni per la ricusazione o l'astensione del giudice 133
4. Legittimità del termine di decadenza di sei mesi dalla decisione definitiva 134
5. Decorrenza del termine semestrale 135
6. Rilevabilità di ufficio della decadenza 136
7. L'onere di provare la sussistenza delle condizioni di procedibilità incombe all'istante. 136

Art. 5

Comunicazioni

Le questioni 144

I. Le informative. — II. L'interesse ad agire del magistrato. — III. Il termine per l'azione disciplinare a carico dei magistrati ordinari.

LA GIURISPRUDENZA:

A) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

1. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche nel caso di danno cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quello di appartenenza 147
2. L'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti non pone problemi di legittimità costituzionale 149
3. È compito della Corte dei Conti — insindacabile da parte della Corte di cassazione — accertare se il fatto o l'omissione sono stati commessi con dolo o colpa grave 149
4. Decorrenza del termine di prescrizione 150
5. Gli atti interruttivi della prescrizione. 151
6. Rilievo di ufficio della prescrizione. 151
7. Indebito arricchimento degli eredi 152
8. Vantaggi per la collettività. 153
9. Esimente politica 153
10. I confini entro i quali deve muoversi il sindacato del giudice contabile sulle scelte discrezionali della p.A. 153
11. Solidarietà e sussidiarietà nella responsabilità di più persone. 155
12. Quando nella produzione del danno erariale concorrono più persone 155

13. Quando è configurabile la colpa grave.	156
14. Tra il P.M. e privati tratti a giudizio vi è parità di posizioni processuali	156
15. Il regolamento delle spese processuali	156
B) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	
16. Pur nella atipicità dell'illecito la norma contiene un precetto compiutamente definito	157
17. Il ritardo, quando supera certi limiti, comporta in sé un danno di immagine per l'ordine giudiziario	157
18. Il ritardo nel deposito delle sentenze, anche se sistematico, non è idoneo da solo a integrare gli estremi dell'illecito disciplinare	158
19. Il ritardo nel deposito di provvedimenti non assume valenza disciplinare quando deriva dallo stato di salute del magistrato, dall'entità del carico di lavoro e dallo svolgimento di incarichi d'ufficio	159
20. Il rilievo scriminante del carico di lavoro viene meno in quelle situazioni in cui il ritardo si sia risolto in « denegata giustizia »	161
21. Inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti.	161
22. Venir meno al dovere di diligenza	164
23. Violazione di norme processuali	164
24. Disorganizzazione dell'ufficio che comporta ricadute sull'adozione dei provvedimenti	165
25. Provvedimento abnorme.	165
26. Inosservanza delle regole di correttezza e lealtà	166
27. Condotta inopportuna	166
28. Per la configurabilità dell'illecito disciplinare è necessaria la prova che siano stati intaccati la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario.	167
29. La perdita di prestigio rileva disciplinarmente anche se resta circoscritta nell'ambito dell'ambiente giudiziario	167
30. Integra un giudizio di merito la valutazione della gravità degli addebiti da parte del CSM.	167
31. Omessa applicazione, da parte del dirigente dell'Ufficio, dei criteri stabiliti dalle « tabelle di organizzazione » degli uffici giudiziari	169
32. La personalizzazione dell'addebito	169
33. L'obbligo della segnalazione al titolare dell'azione disciplinare in materia fallimentare	169
34. Modalità della contestazione qualora la condotta da contestare sia di tipo continuativo	170
35. Estinzione del procedimento disciplinare	170
36. Giudizio di rinvio: è necessaria una nuova composizione della sezione disciplinare.	170
37. La richiesta di proscioglimento non implica rinuncia all'azione disciplinare	170

Art. 5-bis

[Gratuità del procedimento]

Art. 6

Norma transitoria

Le questioni	176
I. Dalla facoltà all'onere di adire il giudice nazionale. — II. Autonomia del ricorso	

LA GIURISPRUDENZA:

1. Ricorsi iscritti nel ruolo della C.e.d.u. alla data di entrata in vigore della legge Pinto	177
2. Processo concluso prima della legge n. 89 del 2001	180
3. Presupposto processuale: onere della prova e rilievo di ufficio	180
4. Tempestività del ricorso avanti alla C.e.d.u.	181
5. Pronuncia sulla ricevibilità: limiti alla preclusione	182
6. Spese processuali	182
7. Sindacato della Corte di cassazione	183
8. Il termine semestrale non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale.	183

Art. 7**Disposizioni finanziarie****APPENDICE**

A. <i>La ragionevole durata del processo: un valore fondamentale della nostra Costituzione</i>	189
B. <i>Schema di informativa all'Avvocatura dello Stato</i>	198
C. <i>Relazione per il titolare dell'azione disciplinare</i>	200
C/1. <i>Considerazioni generali</i>	200
C/2. <i>Schema di specifica risposta</i>	201
<i>Indice dei provvedimenti dei quali è riportata la motivazione</i>	205
<i>Indice analitico</i>	207